

- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 885/2010 è così modificato:

- a) nella colonna 2 il nome «Eli Lilly and Company Ltd» è sostituito da «Elanco GmbH»;
- b) nella colonna 4 «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico», «*Composizione dell'additivo*», «Microtracciante rosso», il tenore «11 g/kg» è sostituito da «4-11 g/kg».

*Articolo 2*

Le scorte esistenti di tale additivo che sono conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

19CE0419

